

N. 365/2012 R.G. Lav.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO**

Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SILVIA CASARINO pronuncia la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

nella causa iscritta al n. 365/12 R.G. LAV. promossa da:

[omissis]

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, **AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO**, in persona del Dirigente pro tempore e **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CUNEO**, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis 1° co. c.p.c., dal funzionario Dott.ssa Elisabetta SELLERI e dalla sig.ra Denise TERRENO, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, legalmente domiciliate presso il proprio ufficio in Cuneo, Corso A. De Gasperi n. 40

CONVENUTI

[omissis]



CONVENUTI CONTUMACI

ad oggetto: altre ipotesi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente, docente non di ruolo, chiede la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12.5.2011, nella parte in cui prevede che *"il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*, nonché delle graduatorie dell'Ambito Territoriale di Cuneo valide per gli anni scolastici 2011/2014, nella parte in cui attribuiscono al ricorrente per la classe di concorso A032 punti 88 anziché punti 100 e per la classe di concorso A031 punti 54 anziché punti 66, e perché sia dichiarato il suo diritto, in conseguenza della valutazione come servizio di insegnamento del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio ma non in costanza di nomina, al riconoscimento del punteggio di cui sopra.

Parte convenuta contesta la domanda attorea deducendo l'insussistenza del diritto rivendicato dal ricorrente, e sostenendo in particolare che il servizio militare sia valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio nelle graduatorie, soltanto se prestato in costanza di nomina.

La domanda non è fondata.

L'art. 20 I comma L. 958/86 (Riconoscimento del servizio militare) - prima della sua abrogazione disposta con l'art. 2268 della L. 15.3.10 n. 66 entrata in vigore l'8.10.10 - prevedeva che : "Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico".

L'art. 7 L. 412/91, interpretando autenticamente l'art. 20 (prima dell'abrogazione del medesimo articolo con la stessa L. 66/2010) ha disposto che: *"Il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20, L. 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente"*.

Il comma 7 dell'art. 485 del TU 297/94 (sul personale docente) dispone poi che: *" Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.



Ebbene, dalla lettura combinata di queste norme di legge non si può pervenire alle conclusioni cui giunge il ricorrente, in quanto la sola norma specificamente rilevante è la prima, la quale, regolamentando proprio il periodo di servizio militare, dispone che quello è valido a tutti gli effetti:

per l'inquadramento economico;

per la determinazione della anzianità lavorativa ma ai soli fini del trattamento previdenziale.

Non è pertanto possibile che la norma venga considerata idonea a regolare la fattispecie sottoposta dal ricorrente all'attenzione di questo giudice: non è cioè idonea a consentire l'utile valutazione del servizio di leva anche al fine della anzianità di servizio e quindi ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

Né è possibile ricavare argomentazioni diverse dalle altre norme, pure richiamate dal ricorrente, in considerazione o del limitato effetto dell'una (l'art. 7 legge 412/91 nulla aggiunge alla norma precedentemente esaminata) o della genericità dell'altra (l'art. 435 comma 7 TU 297/94 si limita infatti a riferire che il servizio militare resta valido a tutti gli effetti, senza tuttavia in alcun modo precisare il momento in cui esso deve essere prestato al fine di detto riconoscimento).

Se ciò è vero allora non è possibile ritenere illegittimo - perché contrastante con quelle norme di legge, secondo quanto dedotto dal ricorrente nel proprio atto introduttivo - il DM 44/2011, il quale dispone espressamente che, a proposito dell'aggiornamento delle graduatorie, *"il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*.

A differenza di quanto sostenuto dalla difesa attorea, le previsioni del DM 44/2011 sul servizio militare non contrastano dunque con alcuna norma di livello primario.

Del resto tale decreto si giustifica con la circostanza che il servizio militare può incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore solo in quanto venga svolto in costanza di rapporto di lavoro; in tal caso, la necessità di lasciare seppure temporaneamente il lavoro inciderebbe sì negativamente sul curriculum professionale del lavoratore, se non si considerasse quel periodo utile al fine dell'anzianità lavorativa.

In caso contrario, non si comprende come possa incidere negativamente: qualora sia stato svolto in un periodo in cui il chiamato al servizio di leva non prestasse attività lavorativa non vi è alcuna possibilità di provare concretamente (né il ricorrente nel caso di specie lo deduce) che nel periodo in cui egli sia stato impegnato il lavoro l'avrebbe trovato.



Pertanto non possono condividersi nemmeno i rilievi di discriminazione paventati dal Consiglio di Stato in analoghe fattispecie (cfr. le sentenze citate e prodotte da parte ricorrente): affermare che si discriminerebbe tra colui che il servizio lo svolge prima e chi in costanza di rapporto di lavoro è errato in quanto si pongono a confronto due situazioni non omogenee perché è diverso il fatto di essere già impegnato, o invece no, in un'attività lavorativa.

Del resto conferma tale conclusione l'art. 2050 D. Lgs. 15.3.2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) in vigore dall'8 ottobre 2010, il quale, intitolato "*Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*", prevede che:

"1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".

L'ultimo inciso rende palese l'intento del legislatore di estendere la regola della valutazione del solo periodo di servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro a tutte le possibili ipotesi di *assunzione e immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali*: dizione amplissima, volutamente tendente a ricomprendere tutti i possibili casi in cui un soggetto, che non sia già dipendente pubblico, venga assunto o immesso presso un'amministrazione, un ente, un'azienda autonoma; laddove il generico riferimento ai *concorsi* ben si giustifica in considerazione della regola generale dell'art. 97 Cost., senza che vengano in rilievo le successive e complesse distinzioni delle varie fasi della procedura che caratterizzano, in modo particolare, l'assunzione di docenti scolastici a tempo indeterminato; laddove, per contro, è indiscutibile che le graduatorie in questione derivano pur sempre dall'espletamento, a monte, di un pubblico concorso.

Sembra davvero difficile, quindi, escludere dal novero di tali ipotesi la fattispecie di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, che sono pur sempre finalizzate all'assunzione e alla conseguente immissione in ruolo degli aspiranti docenti; né si vede la ragione per la quale il criterio dovrebbe essere diverso per i casi in cui l'assunzione avviene subito



dopo l'espletamento di un pubblico concorso, rispetto alle fattispecie in cui essa consegue allo scorrimento di graduatorie già formate, e dunque attraverso l'aggiornamento, in luogo della prima formazione, delle graduatorie medesime.

Del resto, a identiche conclusioni, fondate sul rilievo dello *ius superveniens*, è pervenuta in fattispecie identica la giurisprudenza amministrativa, consapevolmente mutando il precedente orientamento invocato dal ricorrente (cfr. TAR Lazio, ord. 28.7.2011, n. 2757, prodotta da parte convenuta come doc. 5).

Pertanto le domande attoree devono essere respinte in quanto infondate.

Equi motivi - individuati nella novità della fattispecie esaminata e nel contrasto giurisprudenziale sulla questione - giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- respinge il ricorso;
- compensa le spese.

Così deciso in Cuneo, il 15 maggio 2013.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Casarino

